

**CONVEGNO FNOPO
CENTRO CONGRESSO FRENTANI – ROMA 22 FEBBRAIO 2019**

**L'ATTUAZIONE DELL'ART.15 DELLA LEGGE
24/2017:**

**IL PROFESSIONISTA SANITARIO COME
PERITO NELLA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO E NELLA CONCILIAZIONE**

**LA CONCILIAZIONE DAL PUNTO DI VISTA
MEDICO LEGALE**

Dott. LORENZO POLO

Obiettivi della riforma

- **Meno medicina difensiva** (con conseguente riduzione della spesa pubblica)
- **Meno contenzioso** (civile ed erariale), connesso all'esercizio delle professioni sanitarie (soprattutto per i professionisti)
- **Uniformare il rischio assicurativo** delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sul territorio nazionale (franchigie, SIR, auto-assicurazioni ...)
- **Maggiore coinvolgimento** dei professionisti nella gestione dei sinistri

Art. 8 della L. 24/2017 (I)

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

Art. 8 della L. 24/2017 (II)

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

Art. 8 della L. 24/2017 (III)

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 8 della L. 24/2017 (IV)

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Il nuovo iter delle richieste di risarcimento (I)

Modalità per esperire il **tentativo obbligatorio di conciliazione**

- consulenza tecnica preventiva (ATP) di cui all'art. 696-bis c.p.c.
- in alternativa, mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis)
- è invece esclusa la negoziazione assistita di cui all'art. 3 l. 132/2014

Il nuovo iter delle richieste di risarcimento (II)

- forme di risoluzione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale
- condizione di procedibilità della domanda di risarcimento
- partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti

Consulente Tecnico vs Mediatore

Consulente tecnico:

- 'esperto' nella materia del contenzioso, senza necessariamente possedere competenze in ambito conciliativo o di mediazione;
- Svolge attività di valutazione ed analisi tecnica degli argomenti di contenzioso, solo in seconda battuta di conciliazione tra le parti.

Mediatore:

- non necessario il possesso di una specifica professionalità, ma formato ed aggiornato nelle "tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa" e nei metodi di negoziazione;
- assiste le parti, tentando di favorire una comunicazione efficace attraverso l'emersione dei reali bisogni sottesi alle rispettive posizioni, in vista del perseguimento di una soluzione conciliativa conveniente e soddisfacente per entrambe le parti.

ATP vs Mediazione

ATP Legge n.24\2017	MEDIAZIONE
☹️ più oneroso	😊 meno onerosa
😊 formale completezza domanda CTU conciliatore: - non può fare sessioni riservate - non potrebbe anticipare il proprio giudizio	😊 informale e riservata sessioni separate
😊 Contenuto tecnico	☹️ Contenuto atecnico
😊 esito spendibile (in caso di mancata conciliazione)	☹️ esito non spendibile (in caso di mancata conciliazione)
	